



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi Media

DETERMINA N. 3/16/DIS

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DI QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DEL CONSORZIO ALPHABET S.C.A.R.L. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AGONSET.IT S.R.L.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito anche Testo Unico);

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 208 *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

VISTA la delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015, allegato A, recante *“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2014”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS dell'8 giugno 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTA l'istanza del 21 marzo 2016 (prot. n. 12547), successivamente integrata in data 23 marzo 2016 (prot. n. 13361), presentata dalla sig.ra Stefana Grigolon, nata a OMISSIS il OMISSIS (c.f. n. OMISSIS), in merito all'operazione di concentrazione relativa al trasferimento di proprietà di quote di capitale del consorzio Alphabet S.c.a.r.l. (di seguito anche Alphabet) in favore della società Agonset.it S.r.l. (di seguito anche Agonset);

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società Agonset.it S.r.l., soggetto acquirente, risulta essere:

- società a responsabilità limitata, con sede a Roma (RM), Piazza di Spagna n. 66, c.f. 12799151001, non iscritta al registro degli operatori di comunicazione;

- controllata al 75% dalla società Agonset SH.p.k. (c.f. L21708023), a sua volta controllata al 40% dalla società Agonset.uk limited e al 40% dalla società Investime te rinovueshme SH.p.k., la prima controllata al 100% dal sig. Francesco Becchetti (c.f. OMISSIS) e la seconda all'80% dal sig. Mauro De Renzis (c.f. OMISSIS);

- controllante nessuna società;

3. il consorzio Alphabet s.c.a.r.l., il cui capitale sociale è oggetto di trasferimento, risulta essere:

- società consortile a responsabilità limitata con sede in Milano, Via Valentino Pasini, n. 19, c.f. 10162861008;

- controllante nessuna società;

- iscritta al registro degli operatori della comunicazione con il numero 19153 dal 23 febbraio 2010 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi per la diffusione in ambito nazionale del canale “ABC” (autorizzazione rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 22 ottobre 2008 prot. n. DGSCER/DIV.III/28846);

4. Il trasferimento in esame è avvenuto attraverso le seguenti fasi: il 70% del capitale sociale della Alphabet è stato acquisito dalla Agonset a esito dell'omologazione del concordato fallimentare della società Interattiva S.r.l. (decreto n. 12351/2014 del 16 ottobre 2014 del Tribunale di Milano). Successivamente, la Agonset ha acquisito un'ulteriore quota del 25% del capitale sociale della Alphabet dalla società Elea S.p.A. in amministrazione straordinaria (di cui al rogito del dott. Paolo Cerasi stipulato in Roma ed ivi registrato in data 10 marzo 2015 serie 1/t n. 3137), ad esito dell'asta pubblica indetta a seguito di autorizzazione all'avvio di procedura di vendita da parte del Ministero dello sviluppo economico (note prot. n. 01917530 del 30 ottobre 2014);

5. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che l'operazione in esame, determinando l'acquisizione da parte della società Agonset.it S.r.l. di un solo titolo abilitativo, e non detenendo la stessa ulteriori titoli, non comporta il superamento della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico si rileva che la società Agonset.it S.r.l., per quanto concerne l'anno 2014, non ha conseguito ricavi ai fini SIC, mentre il consorzio Alphabet S.c.a.r.l., per quanto riguarda il medesimo anno, ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC corrispondenti allo OMISSIS% del SIC, come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS (17.137 milioni di euro); pertanto, in considerazione della natura dell'operazione, la cessione in esame non risulta idonea a consentire da parte del predetto soggetto il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, si rileva che le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 11 maggio 2016

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano